



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

Prot.n. 02-2024/FR/CH del 24.06.2024

Agli Enti Pubblici della Regione Abruzzo
Agli Enti Pubblici della Provincia di L'AQUILA
Agli Enti Pubblici della Provincia di CHIETI
Agli Enti Pubblici della Provincia di PESCARA
Agli Enti Pubblici della Provincia di TERAMO
Alle Stazioni Appaltanti della Provincia di L'AQUILA
Alle Stazioni Appaltanti della Provincia di CHIETI
Alle Stazioni Appaltanti della Provincia di PESCARA
Alle Stazioni Appaltanti della Provincia di L'AQUILA
Alle Società a partecipazione pubblica della Provincia di CHIETI
Alle Società a partecipazione pubblica della Provincia di TERAMO
Alle Società a partecipazione pubblica della Provincia di PESCARA
Alle Società a partecipazione pubblica della Provincia di TERAMO
A tutti gli iscritti agli Ordini Ingegneri delle Provincie d'Abruzzo

e P.C.
Al Presidente del CNI
Al Consiglio del CNI

OGGETTO: applicazione della Legge 21 aprile 2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" negli affidamenti delle P.A. dei Servizi di Ingegneria e Architettura secondo il D.Lgs. 36/2023

La Federazione Ingegneri della Regione Abruzzo e gli Ordini degli Ingegneri delle Province Abruzzesi, con questa nota congiunta, intendono portare all'attenzione delle Amministrazioni tutte, la posizione assunta in tema di applicazione della legge cosiddetta "**Equo Compenso**", di cui alla Legge 49/2023 del 21 Aprile 2023, con riferimento in particolare agli affidamenti di incarichi tecnici da parte della Pubblica Amministrazione e società a partecipazione pubblica.

In estrema sintesi:

- la Legge sull'Equo Compenso 49/2023 (allegata alla presente) tutela il professionista come "lavoratore" secondo i principi della Costituzione, e definisce **Equo Compenso "una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto"**. La tutela della posizione "debole" del professionista riguarda anche i rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica;
- all'interno del nuovo Codice Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023, viene quindi espressamente richiamata la legge n. 49 sancendo che "**la Pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso**";
- l'applicazione di tale principio ha finalmente **restituito dignità e tutela ai professionisti italiani**, anche perché la norma si esprime con grande semplicità e chiarezza:
 - **si applica a incarichi conferiti da committenti privati di particolari caratteristiche (imprese bancarie, assicurative, grandi aziende in genere) e "altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"** (artt. 2 e 3);
 - **stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo, e comunque inferiore ai parametri ministeriali** (art. 3, comma 1), anche all'esito

di un'eventuale gara (art. 2, comma 5).

In materia si era puntualmente espresso l'organo di controllo, l'ANAC, con delibera n.343/2023, cui sono seguite varie Circolari CNI. Tale orientamento doveva essere la guida per le Stazioni appaltanti in sede di redazione dei bandi di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura.

Coerentemente è stata predisposta bozza di Bando tipo n. 2/2023 che l'Autorità Anticorruzione ha inviato alla Cabina di Regia per il Codice dei Contratti Pubblici nel mese di gennaio dopo pubblica consultazione ed osservazioni da parte del sistema ordinistico professionale e degli operatori del settore dei contratti pubblici, i quali hanno confermato la linea di non intaccare nelle procedure di gara la parte di corrispettivo relativa al Compenso Professionale, limitando i ribassi alla sola quota relativa alle Spese Accessorie.

Molti operatori però continuano ad eludere la Legge italiana e predispongono bandi non conformi alle chiare e semplici regole finora richiamate, esponendosi a censure soprattutto dall'osservatorio bandi del CNI che puntualmente interviene, chiedendo modifiche e dandone informativa all'ANAC; evidentemente, chi avversa l'equo compenso, non è per nulla ragionevole.

Purtuttavia la Nota ANAC del 19 aprile u.s. a firma del Presidente Giuseppe Busia, nel chiedere un intervento alla Cabina di regia per il Codice dei Contratti Pubblici teso a coordinare gli ambiti normativi afferenti alla Disciplina sull'Equo Compenso con quello del Codice dei contratti pubblici, **sembra avere generato confusione e incertezza presso le Stazioni Appaltanti e il mondo delle professioni tecniche includendo considerazioni su aspetti oramai chiari e ben delineati** quali, ad esempio, il rispetto del diritto dell'Unione europea della concorrenza, la tutela dei professionisti, il contenimento della spesa pubblica.

Il richiamo a questi temi appare pretestuoso in quanto già superati in via giurisprudenziale: **mentre l'ANAC chiede chiarimenti, sono intervenuti, in senso contrario, diversi pronunciamenti del giudice amministrativo.**

La sentenza del TAR Lazio n. 8580 del 30 aprile 2024, aderendo alla sentenza del TAR Veneto n. 632 del 3 aprile 2024, ne ribadisce e approfondisce i contenuti

spiegando come la legge sull'Equo compenso:

- **sia incontrovertibilmente applicabile al Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n.36/2023** ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 49 del 2023, al comma 3 prevede <<"lapidariamente" l'applicabilità della legge alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione>> poiché <<da un lato, la legge n. 49/2023 prevede esplicitamente l'applicazione alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni, dall'altro lato, l'art 8 del D.Lgs. n. 36/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l'applicazione del principio dell'Equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale>>
- **non leda assolutamente i principi della concorrenza fissati dalla U.E.** stabilendo che <<non merita accoglimento la tesi di parte ricorrente laddove esclude che la disciplina dettata dalla L. 49/2023 sia idonea a perseguire il proprio obiettivo anche in materia di appalti pubblici", in quanto nessuna esigenza di protezione vi sarebbe "quando la prestazione avviene istituzionalmente tramite il libero confronto tra gli operatori" alla "presenza di offerte libere e adeguatamente ponderate da parte degli offerenti" e con la garanzia di "adeguati meccanismi atti proprio ad evitare la presentazione di offerte eccessivamente basse e quindi non sostenibili (anomalia dell'offerta)>>;
- **non penalizzi in alcun modo la professione e la qualità delle prestazioni** poiché <<oltre a perseguire obiettivi di protezione del professionista, mediante l'imposizione di un'adeguata remunerazione per le prestazioni da questi rese, contribuisce, tra l'altro, analogamente al richiamato giudizio di anomalia dell'offerta, a evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione>>

Nello specifico, con tale normativa, si è sancito che negli affidamenti di incarichi professionali per appalti pubblici, le Stazioni Appaltanti possano richiedere, ai professionisti, di **presentare scontistiche alla sola componente "Spese forfettarie"** (definite ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016) degli onorari professionali, **non**

potendosi più ammettere ribassi alla componente “compenso”, pena la violazione delle disposizioni in tema di equo compenso e l’attivazione dei conseguenti provvedimenti.

Sottolineiamo, altresì, che ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Legge 49/2023 gli **Ordini e i Collegi professionali** sono tenuti ad adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte dei professionisti delle norme in tema di equo compenso.

Si precisa, infine, che l’art. 3 della richiamata legge 49/2023 comporta la nullità di ogni clausola che non preveda un compenso equo e proporzionato all’opera prestata.

Si riporta di seguito la sintesi dell’attività svolta dall’Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in merito alla corretta applicazione della normativa sull’equo compenso, relativamente al periodo che va dal 1 luglio 2023 al 13 maggio 2024 interessando complessivamente 1954 bandi di gara.

In 499 casi sono state rilevate delle anomalie, pari a circa il 26% del totale.

Si può affermare, dunque, **che la maggior parte degli Enti che rivolge bandi ai professionisti Ingegneri applica correttamente le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e della legge sull’Equo compenso (74% del totale).**

I 499 bandi di gara anomali sono stati puntualmente contestati, evidenziando in maniera chiara e puntuale tutte le criticità riscontrate.

In 90 casi le stazioni appaltanti hanno accolto le osservazioni del nostro Osservatorio e si sono adeguati (18% delle contestazioni), **portando così il numero dei bandi “regolari” a 1545 (quasi l’80% del totale).**

In 63 casi (il 3% del totale) le stazioni appaltanti si sono rifiutate di adeguarsi alla normativa.

I rimanenti 346 casi (13% del totale) sono ancora in fase di contestazione.

Per quanto sopra riportato, i **Consigli Territoriali degli Ordini Professionali** sono tenuti a vigilare sul rispetto della Legge 49/2023 nell’ambito degli affidamenti operati dalle Stazioni Appaltanti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e delle normative regionali.

Certi che la presente venga colta con lo spirito collaborativo al quale si ispira, si

auspica che la storica e preziosa collaborazione istituzionale tra la Federazione Ingegneri d'Abruzzo, gli Ordini degli Ingegneri delle Province d'Abruzzo, e le Amministrazioni regionali, provinciali, locali e gli Enti pubblici tutti, possa scongiurare la necessità di intervento degli odierni Scriventi, chiamati a garantire null'altro che il rispetto delle previsioni di legge, obiettivo e dovere comune a tutti gli Enti pubblici.

Distinti saluti.


Il Presidente dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di L'Aquila
(Ing. Pierluigi DE AMICIS)



Il Presidente dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Chieti
(Ing. Massimo STANISCIÀ)



Il Presidente dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pescara
(Ing. Maurizio VICARETTI)



Il Presidente dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Teramo
(Ing. Leo DE SANTIS)



Il Presidente della Federazione Regionale
degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo
(Ing. Giovanni LEZZOCHE)



P.S.

Si allegano alla presente:

- Sentenza TAR Veneto - Sez. III 2024 n. 632 del 3 aprile
- Sentenza TAR Lazio - Sez. V Ter, n. 8580 del 30 aprile 2024
- Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Protocollo U-rsp/5047/2024